

Il genitore non può portare con sé il figlio all'estero sulla base del suo solo diritto all'espatrio: prevale il diritto del bambino sui diritti dei genitori

Cass. Civ., sez. I, sentenza 18 settembre 2014 n. 19694 (Pres. Luccioli, rel. Giancola).

Trasferimento del genitore all'estero – Unitamente alla prole – Esclusione – Ammissibilità – Sussiste – Balancing tra interesse del minore e interesse del genitore – precisazione

La ratio della normativa interna (art. 30 Cost., artt. 337-bis c.c. e ss), doverosamente intesa in senso pure aderente alle regole sovranazionali anche europee (art. 3 Conv. New York 1989 sui diritti dei fanciulli; artt. 24 comma II e 52 Trattato di Nizza, art. 8 CEDU) induce a dare preminenza al superiore interesse del minore in funzione del quale, se necessario, l'esercizio dei diritti e delle libertà di ciascuno dei genitori, garantiti anche dalla Costituzione, può subire temporanee e proporzionate limitazioni. In particolare, il diritto del genitore all'allontanamento dalla sede di residenza (nel caso di specie per recarsi all'estero, nel Regno Unito, per rientrare nel Paese d'origine) può essere legittimamente oggetto di compressione al fine di valorizzare il preminente interesse del minore all'evoluzione positiva della sua personalità psico-fisica, previa enucleazione delle ragioni di rischio di pregiudizio di essa, connesse all'eventuale attuazione dell'iniziativa genitoriale di espatrio; ragioni che possono essere plausibilmente desunte, pur nella vigenza del regime di affidamento condiviso, dall'alta conflittualità tra i genitori, dalla tenera età del minore, dalla personalità del genitore che chiede il trasferimento.

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 27.06-23.07.2013 la Corte di appello di Trento respingeva il reclamo proposto da Re.Pa.Ja. contro il decreto emesso il 23 aprile 2013 dal Tribunale per i Minorenni di Trento. La Corte distrettuale premetteva che col reclamato decreto il Tribunale minorile non aveva accolto la domanda (del 29.07.2011) della Re., madre di F.R., nato il (OMISSIS) dalla relazione da lei intrattenuta con F.T. dalla primavera del 2009, di autorizzazione a trasferirsi (residenza e collocazione del minore) con il figlio nel suo paese di origine (Regno Unito), aveva inoltre confermato l'affidamento condiviso di R. con collocamento presso la madre e l'obbligo di contribuzione del padre, già disposti con decreto del 16 ottobre 2012, nonchè previsto, in via provvisoria, un dettagliato calendario per la regolamentazione dei rapporti fra padre e figlio, rinviando il procedimento alla nuova udienza del 25 ottobre 2013. Ritenendo il provvedimento "evidentemente ...definitivo", almeno con

riferimento alla richiesta di trasferimento all'estero, e gravemente pregiudizievole per gli interessi del figlio minore, la Re.

aveva proposto reclamo, deducendone l'ingiustizia e la contraddittorietà. Aveva sostenuto anche che il decreto era "abnorme" in quanto il Tribunale aveva ommesso di pronunciarsi in merito alla richiesta di autorizzazione di trasferimento all'estero della reclamante, ed aveva posto in essere una "serie di prescrizioni tese evidentemente a modificare la situazione esistente, e la relazione dei genitori con il figlio, allo scopo di instaurare quelle solide relazioni, costumi, abitudini e mentalità di vita tali da rendere in futuro impossibile o quantomeno difficilmente percorribile qualsiasi richiesta di trasferimento". Inoltre il Tribunale aveva "compreso immotivatamente gli spazi di frequentazione tra madre e figlio", prevedendo in favore del padre modalità di rapporto con il figlio addirittura superiori a quelle dallo stesso richieste.

Ripercorrendo la travagliata storia della relazione con il F., nei cui confronti il Tribunale di Trento aveva emesso un ordine di protezione per tutelare la Re. dalle violenze inferte e dalle gravi minacce profferite dal partner, la reclamante sottolineava che, nella situazione di grave crisi economica dell'Italia ed a fronte del suo desiderio di lavorare a tempo parziale in modo da "potersi dedicare al figlio", al momento attuale non era in grado di procurarsi un reddito adeguato ad una vita dignitosa ed al proprio grado di preparazione professionale, mentre erano maturate delle occasioni di lavoro nel suo paese di origine, che le avrebbero consentito un buon livello di reddito (almeno il triplo di quello su cui poteva contare in Italia), di poter usufruire di un alloggio presso la propria madre, e quindi di evitare di vivere in povertà come nella attuale situazione. Sotto tale aspetto il provvedimento era certamente pregiudizievole per R., perchè lo condannava a vivere in indigenza. Il trasferimento all'estero non avrebbe pregiudicato la relazione con il padre, argomento posto a fondamento del rigetto della istanza, anche in considerazione di una supposta difficoltà della reclamante ad accettare la effettiva presenza del padre nella vita del figlio: il Tribunale non aveva però considerato "minimamente le violenze subite dalla ricorrente", alla base del provvedimento di tutela emesso dal Tribunale di Trento e dell'attuale vigilanza" della Re.. Se certamente per i figli la condizione ottimale era quella di poter essere accuditi da entrambi i genitori, era notevolmente cresciuto il numero dei minori che vivevano in un paese diverso da quello di uno dei due genitori, e le nuove situazioni non potevano essere risolte "impedendo" il trasferimento, anche perchè il benessere dei figli dipendeva dalla realizzazione e dalla serenità dei genitori. Nè poteva dirsi che il trasferimento avrebbe reso impossibile la strutturazione di una relazione con il padre: R. parlava entrambe le lingue e frequentava l'asilo nido e lo stesso Tribunale aveva affermato il buon attaccamento del minore al padre, circostanza che confermava l'assenza di rischi nell'allontanamento del minore da Trento. Concludeva pertanto chiedendo l'autorizzazione al trasferimento immediato in Gran Bretagna e la conseguente diversa strutturazione dei rapporti con il padre, in via subordinata la modifica delle modalità di frequentazione del figlio da parte del padre e, in via istruttoria, l'espletamento di nuova c.t.u. Si era costituito in giudizio F. T., il quale aveva contestato le domande avanzate, chiedendone il rigetto ed assumendo la correttezza della decisione impugnata che garantiva il diritto di R. a crescere con l'apporto di entrambi i genitori. Aveva in particolare dedotto che: gli episodi

violenti adottati dalla Re. non si erano svolti come dalla stessa narrati, non avendo egli mai aggredito la compagna; la reclamante aveva instaurato un rapporto esclusivo con il figlio e mal tollerava la presenza del padre, che intendeva emarginare; le competenze linguistiche della Re. le consentivano margini di guadagno adeguati, che si erano ridotti solo per la sua decisione di ricorrere al tempo parziale; il piccolo R. non parlava l'italiano, il suo trasferimento avrebbe reso impossibile l'instaurazione di una valida relazione con il padre.

Tanto premesso la Corte di Trento osservava e riteneva che:

si verteva in tema di regolamentazione della potestà tra genitori ex art. 317 bis c.c.;

nonostante il procedimento fosse ancora in corso presso il Tribunale per i minorenni, il reclamo era ammissibile in quanto per la parte inerente al rigetto della richiesta di autorizzazione al trasferimento del minore in Galles il provvedimento era produttivo di effetti che incidono direttamente ed immediatamente sui diritti delle parti;

gli argomenti utilizzati dalla reclamante per criticare il decreto impugnato e ribadire il fondamento delle sue domande attecchivano al diritto, costituzionalmente garantito, di scegliere il luogo di residenza, al pregiudizio che avrebbe subito il figlio minore se la madre fosse stata costretta a vivere in condizioni di povertà e precarietà, lontana dai suoi legami familiari, all'assenza di ogni rischio di emarginazione del padre, obiettivo mai perseguito dalla reclamante, che avrebbe cooperato per mantenere la relazione con il figlio, potendo vederlo durante i periodi di vacanza, e colloquiare con lui con i mezzi offerti dai nuovi sistemi di comunicazione;

la drammatica interruzione della relazione sentimentale delle parti, le difficoltà di dialogo, inizialmente del tutto assente fra le stesse, avevano indotto il Tribunale ad approfondire la conoscenza delle dinamiche familiari attraverso l'espletamento di c.t.u., dalla quale erano anche emersi i tratti della personalità di ciascuna di loro e le pregresse vicende della loro vita personale e familiare;

il rapporto sentimentale tra le parti era entrato in crisi con la gravidanza di lei e si era deteriorato fino a dare adito a contegni aggressivi di lui denunciati dalla Re. (e fatti oggetto anche di provvedimenti giudiziari interdittivi), ma dallo stesso ridimensionati e spiegati con la esclusività della relazione madre-figlio;

dall'insorgere delle gravi difficoltà di relazione che avevano determinato la temporanea sospensione dei rapporti fra R. ed il padre era stato attivato un intervento, risoltosi positivamente, del competente servizio sociale al fine di ripristinarli e di sostenere la madre nell'inserimento del piccolo presso l'asilo nido;

sicuramente comprensibili erano le esigenze di miglioramento delle prospettive di vita e delle condizioni personali e lavorative addotte dalla Re. a fondamento della sua richiesta di autorizzazione all'espatrio, anche se non poteva non essere sottolineato che la reclamante viveva in Italia da circa dieci anni ed aveva sempre svolto attività lavorativa (da ultimo come insegnante e traduttrice), poi ridotta in occasione della nascita di R., che risaliva al 2010. Se la nascita di R. non era stata frutto di consapevole determinazione della reclamante, era comunque avvenuta dopo un periodo significativo di sua permanenza in Italia, paese che, a prescindere dalla volontà di radicarsi, non poteva dirsi certo a lei estraneo;

la relazione della Re. con il F. non aveva avuto un'evoluzione fortunata, la sua drammatica interruzione non aveva, fortunatamente, provocato traumi in R., ma aveva risvegliato un vissuto problematico della madre rispetto alla figura paterna, sminuito dal perito di parte ma accertato dal C.t.u.;

nella situazione descritta, il rischio paventato dal C.t.u, che ne aveva compiutamente esaminato i presupposti, era il "sostanziale annullamento della figura paterna e dei processi di identificazione in lui da parte di R. con possibili danni evolutivi e sviluppo carenziato", riconducibili non solo e non tanto alla problematicità della relazione tra le parti ed alla relativa elevata conflittualità, ma alla (di lei) "condizione inelaborata che sovrappone - anche in modo proiettivo - esperienze vissute di maltrattamenti subiti...dati di realtà e funzioni immaginative fino alla persecutorietà, ostacolando in sé l'attivazione della cogenitorialità";

era, quindi difficile, se non impossibile, immaginare uno sviluppo armonioso di R., con l'indispensabile contributo di entrambi i genitori, al di fuori della "struttura" protettiva e di sostegno attuata dai provvedimenti del Tribunale. La stessa ct. di parte Re., dopo aver espresso alcune preoccupazioni rispetto alla personalità del F., aveva comunque sottolineato la necessità dello svolgimento del "cammino che la coppia genitoriale doveva" seguire per migliorare il "contesto di vita del loro figlio", attraverso la "presa in carico terapeutica di entrambi... per motivi diversi", la gradualità dell'avvicinamento del figlio al padre e la "presenza della madre", fondamentale per rassicurare il figlio che, una volta riuscito anche ad esprimersi meglio in italiano, avrebbe potuto trascorrere le notti con il padre. La c.t.p. aveva inoltre sottolineato l'importanza che "i due genitori possano essere aiutati in un percorso finalizzato al rafforzamento della funzione genitoriale ed alla collaborazione, legato al compito di crescere R.", precisando l'inopportunità di dar corso a questa seconda "fase" nella immediatezza, data l'insussistenza, al momento attuale, di "sufficienti presupposti" per una mediazione, da rinviare quindi più in là nel tempo;

appariva dunque evidente che il trasferimento in (OMISSIS), interrompendo il circuito virtuoso instaurato, e rendendo impossibili gli sviluppi futuri verso una responsabile cogenitorialità, avrebbe costituito un grave pregiudizio per R. esposto al rischio individuato dal C.t.u.;

era poi importante sottolineare che la tenera età di R. avrebbe reso complicata ogni forma di comunicazione a distanza con il padre, resa ancora più difficile e dall'attuale scarsa dimestichezza con la lingua italiana, riconosciuta dalla stessa ct. di parte reclamante;

la Re. aveva pure paventato il rischio che la conferma del provvedimento del Tribunale potesse pregiudicare anche futuri trasferimenti del minore, che avrebbero potuto essere nuovamente esclusi proprio a causa della permanenza dello stesso in Italia, con conseguente creazione di legami che non avrebbero potuto essere interrotti. R. apparteneva a due culture che dovevano essere entrambe preservate dai genitori senza vincoli di subordinazione tra le stesse: era questo l'obiettivo degli interventi predisposti ed attuati in favore del bambino, che doveva crescere nella consapevolezza delle sue origini e che, proprio per questo, oltre che per le ragioni già espresse, non potevano essere interrotti. Era riduttivo, e non rispondente all'attuale stato della normativa che vedeva il bambino parte dei procedimenti che lo riguardavano, prospettare una sorta di pregiudizio secondario collegato alla permanenza in un paese che

avrebbe precluso il trasferimento in altro. L'attività del servizio sociale, l'impegno di entrambi i genitori nel seguire i percorsi personali e congiunti pensati per loro, erano mirati a consentire a R. di scegliere, stabilita una corretta comunicazione tra i genitori e di questi con il figlio, in che paese e con quale genitore vivere, scelta che, allo stato, per le ragioni esposte e per l'età di R., non era ancora possibile, ma che sarebbe appartenuta soltanto a lui. L'adesione data dalle parti ai previsti interventi mirati faceva concretamente ritenere che R. avrebbe potuto giovare di buone condizioni per una crescita equilibrata, e quindi per operare, in un prossimo futuro, anche scelte impegnative;

il provvedimento del Tribunale, nel solo punto che poteva essere esaminato, attinente all'autorizzazione del minore all'espatrio, non rivestendo le ulteriori previsioni oggetto di critica da parte della reclamante carattere di definitività, andava quindi confermato.

Avverso questo decreto la Re. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, e notificato il 12.08.2013 al PM presso il Tribunale per i minorenni di Trento, l'8.08.2013 al PG presso la Corte di appello di Trento, che non hanno svolto attività difensiva, il 6-14.08.2013 al PG presso questa Corte ed il 6- 9.08.2013 al F., che il 25.10-4/5.11.2013 ha resistito con controricorso e che successivamente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo va ritenuta l'irricevibilità dei documenti allegati dal F. alla memoria illustrativa, estranei al novero di quelli che, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., possono essere prodotti in questa sede.

A sostegno del ricorso la Re. denuncia "Ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (nel testo novellato dall'art. 54, comma 1, lett. b, cit., applicabile *ratione temporis* giusta il disposto dell'art. 54 c.p.c., comma 3, cit), in relazione all'art. 360 c.p.c., u.c., (siccome novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006 cit., art. 2): Violazione dell'art. 16 Cost., commi 1 e 2, dell'art. 18, art. 39 - comma 1 - e art. 43 del Trattato istitutivo della Comunità e dell'Unione Europea, nella versione consolidata ed ultima, anche in relazione all'art. 117 Cost., comma 1 e dell'art. 5 Cost. e art. 8 Cost., commi 1 e 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, siccome ratificata dalla L. 4 agosto 1955, n. 848, nonché falsa applicazione dell'art. 155 c.c., commi 1 e 2, nel testo introdotto dalla L. 8 febbraio 2006, art. 1, comma 1" atteso che il giudice di merito ha escluso il trasferimento della residenza, siccome richiesto dalla madre del minore per esigenze di accudimento, lavorative e reddituali, ed il conseguente mutamento della collocazione del minore, così ingiustamente comprimendo diritti fondamentali ed interessi primari della ricorrente e del minore stesso ed erroneamente adducendo la necessità della statuizione ai fini della costituzione e del mantenimento di un proficuo rapporto del minore con entrambi i genitori, senza considerare che, in base allo *ius receptum* ed al diritto applicato, in relazione al dettato dell'art. 155 cit., la condivisione dell'affidamento ed il mantenimento delle relazioni affettive ed accuditive di entrambi i genitori con il minore non sono ostacolati dalla distanza dei luoghi di residenza o di permanenza dei genitori medesimi, tenuto anche conto della modulabilità del regime di frequentazione con il genitore non prevalente collocatario anche in base ai mutamenti del luogo di residenza del genitore prevalente collocatario, della possibilità di contatto assiduo e quotidiano mediante mezzi di telecomunicazione audio-visiva e

della possibilità di interazione tra i servizi socio-assistenziali dei luoghi di residenza dei due genitori - anche se posti in diversi contesti nazionali - ai fini della continuità dei percorsi di supporto all'esercizio ed alla condivisione delle funzioni genitoriali.

Inoltre, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di allegazione nelle fasi di merito e di discussione tra le parti, quali: a) l'avvenuta instaurazione di una relazione proficua fra il minore ed il padre di lui, non suscettibile di essere menomata per il solo fatto del trasferimento del minore; b) l'incontestata insussistenza di alcun comportamento materno negativamente incidente sull'anzidetta relazione tra il minore ed il padre; c) lo stato di serenità del minore rispetto alla relazione con entrambi i genitori, siccome riscontrato in sede di c.t.u., sì da non potersi configurare il concreto ed attuale rischio che il trasferimento determini una menomazione della relazione tra il bambino ed il padre. Nel disattendere la domanda di mutamento della collocazione del minore in relazione al trasferimento della residenza della madre, prevalente collocataria, il giudice del reclamo ha omesso di considerare che la compressione del diritto del genitore di determinarsi liberamente in ordine al luogo di ubicazione della propria sede domiciliare e familiare, garantito dalla normativa costituzionale e sovranazionale anche per il fatto che vi è connesso l'interesse del minore alla tendenziale non ingerenza di terzi e di alcuna istituzione circa le determinazioni afferenti alla vita familiare, non è suscettibile di essere compresso se non quando se ne ponga l'assoluta necessità ai fini della tutela del superiore interesse del minore e, cioè, quando il mutamento della residenza e della collocazione del minore stesso siano concretamente e comprovatamente incompatibili con esigenze fondamentali e personali di quest'ultimo e, segnatamente, con l'interesse alla conservazione di un equilibrato e proficuo rapporto anche con il genitore che non ne sia prevalente collocatario. L'indicato principio risulta dal coordinamento di disposizioni che, sul piano sistematico, assurgono a fondamentali presidi dei diritti di libertà personale e dell'interesse all'autodeterminazione nell'organizzazione della vita privata e familiare. Si tratta, peraltro, di tutele alla cui piena fruizione da parte del genitore ha interesse anche il figlio minore, il quale partecipa del diritto all'esclusione di ingerenze autoritative nella vita familiare, che non siano strettamente necessarie alla salvaguardia dell'incolumità psico-fisica del minore medesimo. Dunque, tra le predette garanzie di autodeterminazione vengono in luce, con specifico riferimento alla vicenda de qua, la tutela della libertà di movimento, circolazione, soggiorno ed espatrio, di cui all'art. 16 Cost., commi 1 e 2, avendo la ricorrente dedotto, nelle fasi di merito, l'esigenza di organizzare le proprie funzioni genitoriali e la propria vita lavorativa mediante il mutamento del luogo di residenza abituale; la libertà di circolazione e di movimento nello spazio comune europeo, riferibile tanto alla persona in sè considerata quanto al cittadino come lavoratore, ai sensi dell'art. 18, art. 39, comma 1 e art. 43 del Trattato istitutivo comunitario - applicabile quale fonte di formazione primaria e rafforzata, ai sensi dell'art. 117 Cost., comma 1, avendo la ricorrente manifestato l'esigenza di mutare la propria residenza ed il luogo di abituale permanenza del figlio anche e soprattutto al fine di reperire una occupazione lavorativa idonea a sottrarre anche il bambino alla situazione di sostanziale indigenza economica determinatasi nell'ultimo periodo di permanenza in Italia, peraltro deducendosi e documentandosi

la sussistenza di concrete e vantaggiose opportunità lavorative; la libertà di autodeterminazione personale e nella gestione della vita familiare, ai sensi dell'art. 5, comma 1, e 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - ratificata con L. 4 agosto 1955, n. 848 -, avendo la ricorrente dedotto, nelle fasi di merito, l'esigenza di fruire, mediante il rientro, nel Paese di origine, dell'affetto e del sostegno dei propri familiari, anche ai fini della cura del figlio minore, e, in linea generale, di una condizione esistenziale diversa da quella di sostanziale isolamento e sensibile disagio economico e relazionale, originato anche a causa dei pregressi comportamenti violenti ed aggressivi del padre del minore e comunque tuttora patito nell'attuale luogo di residenza.

Conclusivamente la ricorrente chiede che si affermi che "nell'ambito del procedimento avente ad oggetto la determinazione delle condizioni di affidamento, collocazione e frequentazione di figlio minore, in applicazione del principio, desumibile dal disposto dell'art. 155 c.c., commi 1 e 2 - nel testo attualmente vigente - di configurabilità della condivisione dell'affidamento anche in ipotesi di notevole distanza tra i luoghi di rispettiva residenza o domicilio dei genitori del minore, va accolta la domanda della madre intesa ad ottenere l'autorizzazione allo spostamento, nel proprio Paese di origine, della residenza propria e di quella del minore - con conseguente mutamento del luogo di abituale collocazione dello stesso -, ove non risultino comprovate situazioni di incompatibilità tra il trasferimento invocato ed il mantenimento di un sereno rapporto del minore con il padre e, in particolare, allorchè, come nel caso di specie, l'esigenza di trasferimento corrisponda a serie necessità di organizzazione familiare e lavorativa, individuate e soddisfatte in base al criterio dell'autodeterminazione del soggetto interessato, tutelato alla stregua delle disposizioni costituzionali e sovranazionali ut supra richiamate - e la relazione tra il minore ed il padre sia suscettibile di essere mantenuta mediante la congrua modulazione delle condizioni e dei tempi di frequentazione, l'utilizzazione di mezzi telematici di comunicazione audio-visiva e la conservazione dei supporti assistenziali allo svolgimento delle funzioni genitoriali con interazione dei servizi sociali territoriali del luogo di residenza paterna e di quello di nuova residenza e collocazione del minore, dovendosi peraltro tenere in debita considerazione, quali elementi idonei ad escludere l'incompatibilità tra il trasferimento e la conservazione della relazione tra il minore ed il padre, la proficua instaurazione della predetta relazione, l'insussistenza di comportamenti materni intesi a menomarla e la mancanza di sintomi di disagio del minore che facciano ritenere probabile il rischio che il trasferimento incida negativamente sul rapporto tra il bambino ed il padre". Il ricorso, sebbene ammissibile (anche) perchè inerente al diniego di trasferimento all'estero della madre coaffidataria e collocataria del figlio minore e, dunque, involgente, con provvedimento dotato di definitività (per quanto relativa ossia *rebus sic stantibus*), e non invece d'indole interinale ossia connotato da provvisorietà ed urgenza, questione afferente a diritti soggettivi ed incidente sul regime di affidamento del medesimo minore e sulle relative modalità di esplicazione, tuttavia non merita favorevole apprezzamento.

I giudici di merito, con puntuale ed esauriente motivazione, hanno irreprensibilmente applicato la normativa interna (art. 30 Cost., artt. 155

e 155 quater c.c., art. 709 ter c.p.c., comma 2), la cui ratio, doverosamente intesa in senso pure aderente alle regole sopranazionali anche europee (tra cui art. 29 Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo, art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20.11.1989, artt. 1 e 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli fatta a Strasburgo il 25.01.1996, artt. 24 comma 2 e 52 del Trattato di Nizza; art. 8 della CEDU; Regolamento CE n. 2201 del 2003), induce a dare preminenza al superiore interesse del minore, in funzione del quale, se necessario, l'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali di ciascuno dei genitori, garantiti anche dalla Costituzione, quali quelli involti dal ricorso in esame, può subire temporanee e proporzionate limitazioni.

In particolare nella specie la compressione del diritto della Re. all'allontanamento dall'Italia ed al ristabilimento della sua residenza nel paese di origine, con apprezzabili ed apprezzate conseguenze per lei positive in ambito personale, affettivo, alloggiativo e lavorativo, si rivela, dunque, legittimamente dipesa dalla valorizzazione del preminente interesse del figlio all'evoluzione positiva della sua personalità psico-fisica, previa enucleazione delle ragioni di rischio di pregiudizio di essa, connesse all'eventuale attuazione dell'iniziativa materna di espatrio, plausibilmente desunte, pur nella vigenza del regime di affidamento condiviso del bambino, dall'alta conflittualità esistita tra i genitori, dalla tenera età del bambino, dotato di limitate competenze linguistiche, dal favorevole ma non ancora stabilizzato esito degli interventi di sostegno familiare attuati dai servizi sociali italiani, ma anche dai problematici, risalenti aspetti della personalità materna, quali emersi dalla espletata CTU, dati oggettivi che, considerati nel loro complesso ed alla luce dell'importanza del ruolo paterno e nel caso della vicinanza pure fisica del F. per la crescita equilibrata del figlio, sono stati, con riguardo anche alle altre specificità del contesto, giustamente ritenuti oltre che insuscettibili di essere superati tramite la mera rimodulazione delle modalità di comunicazione, contatti e frequentazioni tra il medesimo F. ed il minore, anche ostativi alla concessione della chiesta autorizzazione.

D'altra parte si rivelano inammissibili le censure formulate ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 nel testo attualmente in vigore ed applicabile *ratione temporis*, di omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio. Dal provvedimento impugnato emerge infatti pure che gli elencati fatti in tesi trascurati, delibabili peraltro nei limiti degli accadimenti materiali (cfr cass. SU n 8053 del 2014; cass. n. 5133 del 2014), sono stati invece dalla Corte di merito espressamente esaminati (cfr cass. n. 7983 del 2014) e valutati insieme con le altre risultanze istruttorie, così concorrendo a fondare l'impugnata conclusione.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna della soccombente Re. al pagamento in favore del F. delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la Re. al pagamento in favore del F. delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.000,00 per compenso ed in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori come per legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2014